Repertorio N° 34.901 fascicolo n° 8.392

Società a Responsabilità Limitata

Repubblica Italiana

L'anno duemila cinque (2005) il giorno otto (8) del mese di giugno, in Firenze, Via Vincenzo Gioberti 113, piano primo.

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni ai quali il Comparente, che riveste i requisiti di legge, ha espressamente rinunciato con il mio consenso, è comparso il Signor:

Carlo Iuculano, nato a Firenze il 26 aprile 1962, ingegnere, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante di SOGESPA S.p.A., sedente in Firenze, Via Benedetto da Foiano n° 14, cod. fisc. e n° di iscrizione al reg. imprese di Firenze 0440700481, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri lui derivanti dal vigente statuto.

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto

Determina

di costituire per atto unilaterale una Società a Responsabilità Limitata unipersonale connotata dai seguenti elementi essenziali:

1. Generalità dei Soci

SOGESPA S.p.A. avanti generalizzata

2. **Denominazione**:

SOGESPA S.r.l.;

3. **Sede sociale**:

Firenze;

4. **Organo Amministrativo**:

E'costituito da un Amministratore Unico in persona dell'ing. Carlo Iuculano nato a Firenze il 26 aprile 1962, ingegnere, residente in Firenze, Via Benedetto da Foiano 14, cod. fisc. CLNCRL62D26D612S, il quale accetta la carica dichiarando non sussistere cause di ineleggibilità o decadenza.

L'organo è nominato a tempo indeterminato.

6. **Durata della Società**:

31 dicembre 2050;

7. **Oggetto sociale**:

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la locazione, la permuta, l'amministrazione e la gestione sia in proprio che per mezzo di terzi di beni immobili siano essi urbani o rustici. Ed inoltre la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la conduzione di case di riposo di qualsiasi tipo, di strutture per anziani anche non autosufficienti, di ospedali e strutture sanitarie in genere, di centri di assistenza psichiatrici, di assistenza a disabili e ad adolescenti, di centri di riabilitazione, ambulatori, asili e di accoglienza per l'infanzia nonché di ogni altra struttura, sia di proprietà sociale che di proprietà di terzi, per l'assistenza con somministrazione di alimenti e bevande non aperta al pubblico.

8. **Capitale**:

euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il Comparente, dà atto di avere effettuato – in nome e per conto della società da lui rappresentata – il versamento del 100% (cento per cento) del capitale presso il Credito Emiliano S.p.A., sede di Firenze come risulta dalla ricevuta di

versamento rilasciata dal predetto istituto di credito, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera “A” la copia conforme della ricevuta predetta da me eseguita in data odierna Rep. 34.900

9. **Ripartizione del capitale tra i soci**:

SOGESPA S.p.A., unico socio,

10. **Esercizi sociali**:

annuali scadenti il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio scade il 31 dicembre 2005.

La società è regolata dal seguente

Statuto Sociale

TITOLO PRIMO

Denominazione - sede - durata – oggetto

Art.1 Costituzione

1.1. E’costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "Sogespa S.r.l."

Art.2 Sede

2.1 La società ha sede in territorio del Comune di Firenze.

L’indirizzo della sede sociale sarà fissato con le altre modalità previste dalla legge.

2.2 I competenti organi sociali potranno istituire, sopprimere o trasferire altrove, anche all’estero, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici amministrativi, unità locali operative, con o senza stabile rappresentanza.

Art.3 Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

- l’acquisto, la costruzione, la vendita, la locazione, la permuta,

l'amministrazione e la gestione sia in proprio che per mezzo di terzi di beni immobili siano essi urbani o rustici. Ed inoltre la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la conduzione di case di riposo di qualsiasi tipo, di strutture per anziani anche non autosufficienti, di ospedali e strutture sanitarie in genere, di centri di assistenza psichiatrici, di assistenza a disabili e ad adolescenti, di centri di riabilitazione, ambulatori, asili e di accoglienza per l'infanzia nonché di ogni altra struttura, sia di proprietà sociale che di proprietà di terzi, per l'assistenza con somministrazione di alimenti e bevande non aperta al pubblico.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale purchè nei limiti della normativa vigente. Potrà altresì prestare fideiussioni, avalli e garanzie per terzi non ricadenti comunque nei divieti di legge. Potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La società potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle delibere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

Art.4 Durata

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con decisione dei soci ai sensi del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Capitale sociale- Quote - Finanziamento dei soci

Art.5 Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00 euro), ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile e in nessun caso inferiore ad un Euro.

5.2 Il possesso di una quota costituisce per sé adesione al presente contratto.

Art.6 Quote di partecipazione e diritti dei soci

6.1 Le quote attribuiscono ai singoli soci diritti sociali in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione posseduta.

6.2 Il domicilio dei soci nei rapporti con la società e tra di loro è quello che risulta dal libro soci.

Art.7 Comproprietà, usufrutto e pegno delle quote sociali

7.1 Le quote sono indivisibili e se appartengono in comunione a più soci, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle quote si applicano le norme di legge.

Art.8 Aumento di capitale - Diritto di sottoscrizione dei soci

8.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura deliberati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Può essere oggetto di conferimento tutto ciò che è suscettibile di valutazione economica.

Ove venga conferito dal socio l'obbligo di compiere prestazioni di opere o servizi a favore della società, si applicano le norme di legge in materia con obbligo di produrre apposita perizia di stima ex art. 2465 C.C., come per gli altri

conferimenti non in denaro.

8.2 È consentito procedere ad aumenti di capitale per tranches da eseguire una successivamente all'altra.

8.3 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle quote di partecipazione dagli stessi possedute.

8.4 Per l'esercizio di tale diritto ai soci deve essere concesso un termine non inferiore ai trenta giorni, a decorrere dalla data in cui viene ad essi fatta la comunicazione da parte degli amministratori tramite lettera raccomandata A.R.

8.5 Ove non venga esercitato da qualcuno dei soci, il diritto di sottoscrizione delle nuove quote si consolida, in proporzione alle quote possedute al momento della delibera assembleare, in capo a quei soci che hanno dichiarato di voler esercitare tale diritto contestualmente alla sottoscrizione della quota di nuova emissione di loro spettanza.

8.6 Per liberare le quote di nuova emissione i versamenti dovranno essere effettuati dai soci sottoscrittori nei termini e modi stabiliti dall'assemblea o dall'organo amministrativo, il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

8.7 La delibera assembleare di aumento del capitale può prevedere un sovrapprezzo da versare interamente all'atto della sottoscrizione.

8.8 E'possibile deliberare aumenti di capitale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme inderogabili di legge e comunque con esclusione delle ipotesi di aumento di cui all'art. 2482 ter C.C..Ai soci assenti o dissenzienti spetta in tal caso il diritto di recesso.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea

ivi indicata.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno o a usufrutto, né venir costituite convenzionalmente in garanzia, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo, la cui decisione non è impugnabile.

8.9 Nel caso di aumento gratuito del capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata salvo il suo aumento nominale.

8.10 E'consentito delegare all'organo amministrativo la delibera di aumento del capitale sociale.

In tal caso l'assemblea straordinaria stabilirà i limiti, termini e modalità della delega.

TITOLO TERZO

Decisioni assembleari dei soci

Art.9 Competenza dell'assemblea

9.1 I soci riuniti in assemblea decidono collegialmente sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto, nonché sugli altri argomenti che la maggioranza degli amministratori in carica, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ove tale nomina si renda obbligatoria per legge;

d) le modificazioni allo statuto, lo scioglimento e la liquidazione della società;

e) le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale oppure una rilevante modifica dei diritti

dei soci.

9.2 Le decisioni di cui ai precedenti capi a) - b) e c) possono essere adottate in base al consenso scritto dei soci. In tutti gli altri casi le decisioni devono essere prese dai soci convocati in assemblea e in base a delibera collegiale.

Art.10 Convocazione dell'assemblea

10.1 Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti.

10.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale per approvare il bilancio. Tale termine è elevato a 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all'attività della società ovvero quando la società abbia per legge l'obbligo a redigere il bilancio consolidato. In questi casi nella relazione di gestione che accompagna il bilancio d'esercizio, gli amministratori dovranno indicare le ragioni che hanno comportato la dilazione del termine.

10.3 L'assemblea può essere convocata dagli amministratori anche fuori del Comune ove è ubicata la sede sociale, perché in Italia oppure nell'ambito dell'Unione Europea.

10.4 La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata A.R. spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci anche mediante lettera raccomandata a mano, posta elettronica o fax, ottenendo la prova dell'avvenuta ricezione.

A tal fine i soci, i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio

sindacale, se nominato, devono comunicare alla società i propri indirizzi di posta elettronica e numero di fax, obbligandosi a comunicare altresì tempestivamente eventuali variazioni di detti dati.

La società, a mezzo dell'organo amministrativo, annota tali elementi sul libro soci.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere prevista per un altro giorno la data della seconda convocazione per il caso in cui l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta.

Qualora l'assemblea si tenga con il sistema della video o teleconferenza, nell'avviso andranno anche precisati i luoghi dove avverrà il collegamento con la sede assembleare.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita quando ad essa intervengano tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e gli amministratori in carica e i sindaci, se nominati, siano presenti ovvero siano stati tempestivamente informati e sempre che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In tali casi dovrà essere esibita in assemblea dichiarazione sottoscritta dagli amministratori e sindaci assenti attestante che essi hanno ricevuto adeguata informazione dell'assemblea e che non si oppongono a che la stessa si tenga in loro assenza.

Tali dichiarazioni resteranno acquisite agli atti della società.

Art.11 Intervento e rappresentanza

11.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci.

11.2 Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta. La delega dovrà essere conservata negli atti della società.

La delega non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega. E'ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dagli argomenti all'ordine del giorno.

11.3 La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, alle società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di dette società.

Art.12 Diritto di voto

12.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione e precisamente un voto per ogni Euro di capitale sociale.

12.2 Le votazioni avvengono in forma palese e secondo le modalità fissate da chi presiede l'assemblea.

Art.13 Presidenza dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato. Altrimenti è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci intervenuti.

13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e occorrendo uno o più scrutatori.

13.3 Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, disciplinare il dibattito, stabilire le modalità della votazione, accertare e proclamare i risultati della votazione.

Art.14 Assemblea in video o teleconferenza

14.1 - Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli amministratori e i membri del Collegio Sindacale.

14.2 - Il Presidente dell'assemblea, tramite persone addette all'ufficio di presidenza, provvederà ad accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche, accertando che gli stessi possano partecipare in via simultanea alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3 - In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente, il quale con l'assistenza del Segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.

14.4 - Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'assemblea.

14.5 - Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà

nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

Art.15 Maggioranze

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, sia in prima che seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

15.2 Nel caso di delibere concernenti modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto, aumento e riduzione del capitale, trasformazione fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, queste dovranno essere adottate da un'assemblea di carattere straordinario, verbalizzata per atto pubblico da notaio e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 16 Verbalizzazione delle delibere assembleari

16.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei casi in cui il verbale venga redatto per atto pubblico.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei soci e l'entità della quota di partecipazione posseduta, nonché le modalità e il risultato delle votazioni, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Su richiesta dei soci nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni purché pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 I verbali, anche se redatti per atto pubblico da un Notaio, devono essere trascritti senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 Decisioni adottate sulla base del consenso scritto dei soci

17.1 Nei casi in cui non sia obbligatorio per legge o per statuto adottare le decisioni dei soci in via assembleare, le stesse potranno essere prese mediante il consenso espresso per iscritto dai soci. A tal fine dovrà essere redatto dagli amministratori o dai soci proponenti apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

17.2 Copia di tale documento dovrà essere inviata a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, eventualmente scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se del caso il motivo della loro contrarietà o astensione. Il mancato rilascio della dichiarazione da parte dei soci entro il termine suddetto, equivale a voto contrario. La decisione s'intende adottata al momento in cui perviene all'organo amministrativo il consenso del socio che integra il quorum richiesto per l'approvazione.

17.3 Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o

all'indirizzo di posta elettronica che sia stato espressamente comunicato dai soci medesimi e che risulta dal libro soci.

Copia del documento dovrà, inoltre, essere inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale, se nominato.

17.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

17.5 Le decisioni prese in base al consenso scritto devono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

17.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata negli atti della società.

17.7 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto nel caso in cui la decisione sia stata scritta direttamente in originale sul Libro delle decisioni dei soci e sottoscritta dai soci stessi.

17.8 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in qualsiasi momento il Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO QUARTO

Amministrazione - Rappresentanza

Art.18 Composizione dell'organo amministrativo

18.1 La società può essere amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da due a sette secondo quando stabilirà l'assemblea all'atto della nomina.

18.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art.19 Nomina e durata degli amministratori

19.1 Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci e per la prima volta con l'atto costitutivo. Possono essere nominati per uno o più esercizi oppure a tempo indeterminato, a scelta dell'assemblea che li nomina.

19.2 Gli amministratori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e comunque fino al momento in cui il nuovo organo amministrativo non verrà ricostituito.

19.3 Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo.

19.4 Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare anche un solo membro del consiglio di amministrazione, s'intenderà decaduto l'intero consiglio e, quindi si dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art.20 Presidente del consiglio di amministrazione

20.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un organo collegiale, il consiglio di amministrazione dovrà eleggere tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, a meno che la nomina non sia stata fatta dall'assemblea.

Per la prima volta il Presidente sarà nominato con l'atto costitutivo.

20.2 Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.

20.3 Ove venga eletto anche un Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

20.4 Il Presidente è assistito da un segretario anche estraneo alla società, nominato dall'assemblea.

Art.21 Poteri di gestione

21.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione.

21.3 L'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione potrà essere rilasciata, oltre che in sede assembleare, anche sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, disciplinato dal precedente art. 19)

21.4 Qualora l'amministrazione venga affidata ad un Amministratore Unico, a lui spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società

Art.22 Amministratore Delegato - Direttore Tecnico B Direttore Generale

22.1 Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della società, ma con esclusione dei poteri per legge non delegabili. Comunque gli atti e le operazioni di cui al precedente art.22.2 sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per la prima volta l'Amministratore Delegato verrà nominato con l'atto costitutivo.

22.2 Il consiglio di amministrazione può anche nominare un direttore tecnico o un direttore generale con il compito di sovrintendere a tutte le attività di carattere (tecniche nel caso di Direttore Tecnico) assumendosi le relative responsabilità nei confronti dei vari enti, in conformità alle vigenti leggi e regolamenti specie in materia di lavori pubblici.

Art.23 Funzionamento del consiglio di amministrazione

23.1 Il consiglio di amministrazione viene convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o altrimenti dal consigliere più anziano di età.

23.2 La convocazione avviene ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei

consiglieri in carica.

23.3 La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai consiglieri e ai sindaci, se nominati, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 giorni.

L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., per fax o posta elettronica.

23.4 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati.

23.5 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

23.6 Il Presidente assistito dal segretario provvede alla redazione dei verbali del consiglio da trascrivere poi nell'apposito libro.

Art.24 Riunioni del consiglio in video o teleconferenza

24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo informa palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i sindaci non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del consiglio.

Art. 25 Maggioranze per delibere consiliari

25.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

25.2 Le deliberazioni prese dal consiglio a parità di voti si intendono respinte.

25.3 Nei casi in cui non sia obbligatorio per legge o per statuto adottare le decisioni consiliari in via collegiale, le stesse potranno essere prese mediante il consenso espresso per iscritto dai amministratori. A tal fine dovrà essere redatto dagli amministratori proponenti apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione).

25.3.1 Copia di tale documento dovrà essere inviata a tutti gli amministratori i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, eventualmente scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se del caso il motivo della loro contrarietà o astensione. Il mancato rilascio della dichiarazione da parte degli amministratori entro il termine suddetto, equivale a voto contrario.

25.3.2 Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della

spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che sia stato espressamente comunicato e che risulta dal libro soci.

Copia del documento dovrà inoltre essere inviato a tutti i componenti del Collegio sindacale, se nominato.

25.3.3 Ogni amministratore ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

25.3.4 Le decisioni prese in base al consenso scritto devono riportare il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino più della metà dei componenti.

25.3.5 Le decisioni del Consiglio adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata negli atti della società.

25.3.6 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto nel caso in cui la decisione sia stata scritta direttamente in originale sul Libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dagli stessi.

Art. 26 Organo amministrativo pluripersonale non collegiale

26.1 Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone, e l'assemblea all'atto della nomina preveda espressamente che esse non costituiscano un organo collegiale, l'amministrazione e la rappresentanza potranno essere loro affidate in via disgiunta, congiunta o mista secondo quanto deciderà l'assemblea stessa in sede di nomina.

In caso di amministrazione disgiunta, si applica il disposto dell'art. 2257 C.C. e

in caso di amministrazione congiunta il disposto dell'art. 2258 C.C.

Resta fermo il disposto dell'art. 2475 ult. comma C.C.

Art.27 Rappresentanza sociale

27.1 La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato. Qualora l'amministrazione venga affidata ad un organo unipersonale la rappresentanza spetta all'amministratore unico. Qualora invece l'amministrazione venga affidata ad un organo amministrativo pluripersonale non collegiale, la rappresentanza spetta ai singoli amministratori con le modalità fissate dall'assemblea in sede di nomina.

27.2 La rappresentanza sociale è attribuita anche agli amministratori delegati e al direttore tecnico o al direttore generale, se nominati, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

27.3 Il Presidente e gli amministratori delegati, nei limiti dei poteri di rappresentanza di cui sono investiti, possono rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti a favore di dipendenti della società o di estranei.

Art.28 Compenso agli amministratori

28.1 L'assemblea dei soci determina annualmente il compenso da corrispondere ai singoli amministratori in base anche alle funzioni da essi svolte ed al direttore tecnico o al direttore generale quando nominati. Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Può inoltre essere loro attribuita un'indennità di fine mandato.

28.2 Nel caso in cui la gestione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

TITOLO QUINTO

Bilancio - utili

Art.29 Esercizi sociale e redazione del bilancio

29.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo, sotto l'osservanza delle norme di legge, provvede a redigere il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

29.3 - Il bilancio potrà essere redatto in forma abbreviata nei casi in cui non vengano superati i limiti fissati dalla legge.

Art.30 Ripartizione degli utili

30.1 Dall'utile netto risultante dal bilancio di esercizio verrà dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, nonché ogni altro stanziamento deliberato dall'assemblea per incrementare la suddetta riserva o per costituirne altre di carattere straordinario o speciale.

30.2 Gli utili saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote sociali. È fatta salva ogni altra diversa destinazione degli utili decisa dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO SESTO

Collegio sindacale

Art.31 Nomina dei sindaci

31.1 Nel caso in cui il controllo legale dei conti sia obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci provvederà a nominare il collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori

Contabili.

31.2 Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

31.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili fino a tre esercizi consecutivi, dalla data di approvazione del presente statuto.

Art. 32 Funzioni e retribuzione del Collegio Sindacale

32.1 Al Collegio Sindacale competono le funzioni di controllo anche contabile, i poteri e i doveri stabiliti dalla legge.

32.2 Ai sindaci effettivi spetta la retribuzione annua fissata dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'ufficio all'atto della loro nomina.

32.3 Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo contabile i sindaci, sotto il rispetto delle norme di legge, possono avvalersi di propri collaboratori senza che questo comporti una variazione del compenso stabilito dall'Assemblea e sempre che il collaboratore sia gradito all'Assemblea.

Art. 33 Poteri di controllo dei Soci

33.1 Fin quando non viene nominato il collegio sindacale, i soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto anche di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.

TITOLO SETTIMO

Scioglimento - Liquidazione

Art.34 Nomina e poteri dei liquidatori

34.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento

della società, l'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 17 stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e compensi.

TITOLO OTTAVO

Recesso del socio

Art. 35) Diritto di recesso

35.1 Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della società;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;

g) il compimento di operazioni comportanti una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 quarto comma C.C;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi.

Inoltre il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

35.2 Qualora la società faccia parte di un gruppo ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., ai soci spetta il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2497 quater C.C.

35.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni a decorrere dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione sociale

o per il minor termine consentito dalla legge nei vari casi.

35.4 Il socio che intende recedere deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata AR. Tale comunicazione va inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa decisione oppure dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci nel caso che non sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

35.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il diritto può essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società. Dell'esercizio del diritto di recesso va fatta annotazione nel libro dei soci.

35.6 Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia qualora entro novanta giorni la società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della società.

35.7 La liquidazione della quota e'effettuata nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2473 C.C.

TITOLO nono

Clausola compromissoria

Art.38 Arbitrato

38.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere anche in sede di liquidazione tra i soci oppure tra i soci e la società e/o gli amministratori oppure tra la società e gli amministratori, in dipendenza dell'applicazione e interpretazione del presente statuto, purché tali controversie abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ma con esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze non provveda entro il termine previsto alla nomina dell'arbitro questa sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

38.2 L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla sua nomina in via irrituale e secondo diritto e la sua decisione sarà vincolante per le parti.

TITOLO DECIMO

Disposizioni generali

Art.39) Rinvio alle norme di legge

39.1 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge che disciplinano le società a responsabilità limitata.

Ove anche queste non dispongano si fa rinvio, in quanto compatibili, alle norme delle società per azioni.

Invece per quanto riguarda l'arbitrato si fa rinvio alle disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

****

[redacted]

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su ventisei (26) fogli per venticinque (25) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto ai Comparenti che, interpellati, lo approvano ed in conferma meco lo sottoscrivono.

CARLO IUCULANO

STEFANO BIGOZZI NOTAIO

Copia conforme all' originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di ventotto fogli

Firenze

SOGESPA S.R.L. UNIPERSONALE

SEDE LEGALE IN FIRENZE – VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 10.000,00

C.F. E N° ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE 05548060481

REA PRESSO CCIAA DI FIRENZE N° 554853

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila cinque (2005) il giorno 1° (primo) del mese di luglio, in Firenze, Via Gioberti 113, piano primo, alle ore sedici (16) e minuti quaranta cinque (45). Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni, ai quali il Comparente, che riveste i requisiti di legge, ha espressamente rinunciato con il mio consenso, é comparso il Signor:

CARLO IUCULANO, nato a Firenze il 26 aprile 1962, ingegnere, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante di SOGESPA S.R.L., SOCIETÀ UNIPERSONALE, sedente in Firenze, capitale euro 10.000,00 (diecimila/00) iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n° 554853 cod. fisc. e n° di iscrizione al reg. Imprese di Firenze 05548060481.

Detto Comparente, cittadino italiano della identità personale del quale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- aumento di capitale con conferimento in natura

- trasformazione della società in S.p.A. ed adozione del nuovo statuto,
- mutamento della denominazione sociale
- nomina degli organi sociali.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, constata e fa constatare:

1. che è presente l'intero capitale sociale nelle persone dei soci:

- Sogespa S.p.A., unico socio, rappresentata dalla Signora Chiara Iuculano, nata a Firenze il 22 luglio 1977, imprenditore, domiciliata in Firenze, Via Benedetto da Foiano 14, come da procura che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli intervenuti in assemblea,

2. che è presente l'organo amministrativo in persona del Comparente Amministratore Unico.

Pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo, non avendo la società collegio sindacale e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea l'opportunità di acquisire in via di conferimento il ramo di azienda di proprietà del socio Sogespa S.p.A. avente ad oggetto l'attività di impresa di

"gestione residenze sanitarie assistite (rsa)", avente per oggetto la conduzione di case di riposo di proprietà, idonee ad accogliere anziani anche non autosufficienti oltre alla gestione di una comunità terapeutica per pazienti multiproblematici.

... OMISSIS ...

...OMISSIS...

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

... OMISSIS...

****

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti le ragioni di natura operativa che consigliano la trasformazione della società adottando la veste della S.p.A.; in tale prospettiva il presidente dà atto della circostanza che si è proceduto ad elaborare un nuovo statuto che, nulla modificando quanto agli elementi essenziali del contratto di società – salvo quanto sopra deliberato e quanto infra precisato – disciplini la società nella sua nuova veste; il Presidente dà inoltre atto della circostanza che, a seguito della trasformazione da S.r.l. in S.p.A. la società verrebbe ad avere una denominazione identica a quella del socio unico, conseguentemente propone di adottare la seguente nuova denominazione: **SOGESPA GESTIONI S.P.A.**. Dà infine atto della circostanza che, in caso di approvazione

della proposta trasformazione il capitale verrebbe ad essere rappresentato da n° 1.020.000 (un milione venti mila) azioni nominative da euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il presidente passa quindi ad illustrare sinteticamente lo statuto della S.p.A..

Dopo ampia discussione e nessuno domandando la parola, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria delibera:

1) di trasformare la società adottando la veste della S.p.A.,
2) di stabilire che il capitale sociale sia costituito da 1.020.000 azioni da euro 1,00 ciascuna, nominative,
3) di modificare la denominazione sociale adottando la nuova denominazione SOGESPA GESTIONI S.P.A.
4) di adottare lo statuto predisposto dall'Amministratore e testé illustrato "

Il Presidente mette ai voti la proposta:

Si vota per alzata di mano e si registrano i seguenti voti:

astenuti: nessuno,

contrari: nessuno,

favorevoli: Sogespa S.p.A.

Il Presidente proclama la proposta

APPROVATA

all'unanimità del capitale.

****

... OMISSIS ...

... OMISSIS. ..

[redacted]

Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore diciotto (18) e minuti quindici (15).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su dieci (10) fogli per undici (11) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive.

CARLO IUCULANO

CHIARA IUCULANO

STEFANO BIGOZZI NOTAIO

... omissis ...

PROFILATO
02 SET 2008
SEDE

STEFANO BIGOZZI NOTAIO

REG. ALL'AG. ENTRATE
Uff. Firenze 3 il 30-07-2008
N° 11/8142
Esatti euro 492,00
di cui euro 336,00
per Imposta di Registro

Repertorio N° 38.739 fascicolo n° 10.633

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L' anno duemilaotto (2008) il giorno ventinove (29) del mese di luglio, in Firenze, Via Gioberti 113, piano primo, alle ore diciassette (17) e minuti cinque (5).

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparso il Signor:

CARLO IUCULANO, nato a Firenze il 26 aprile 1962, imprenditore, domiciliato per la carica presso la sede sociale non in proprio ma quale Presidente del C.d'A. e legale rappresentante di "SOGESPA GESTIONI S.P.A.", sedente in Firenze, Via Benedetto da Foiano 14, capitale euro 7.000.000,00 (settemilioni) interamente versato, cod. fisc. part. Iva e n° di iscrizione al reg. imprese di Firenze 05548060481.

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l' assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

STEFANO DI MARIO

IN SEDE STRAORDINARIA

Approvazione del nuovo statuto sociale

IN SEDE ORDINARIA

[redacted]

STEFANO DI MARIO

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l' ufficio di Segretario dell' assemblea, constata e fa constatare:

[redacted]

4. che l' Assemblea è stata convocata con avviso in data 18 luglio 2008 agli atti della società.

Pertanto, essendo presente l' intero capitale sociale constando la rituale convocazione e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l' Assemblea Straordinaria ed idonea a deliberare sull' antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all' assemblea i singoli punti dell' Ordine del Giorno.

Il Presidente espone all'assemblea che nella prospettiva dell'ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio l'organo amministrativo, d'accordo con il nuovo soggetto, ha apportato allo statuto sociale le seguenti modifiche negli elementi essenziali:

a) denominazione: la società dovrà assumere la nuova denominazione "La Villa S.p.A."

b) durata: il nuovo termine di scadenza della società sarà fissato al 31 dicembre 2080.

[redacted]

Nessuno domandando la parola il Presidente mette ai voti le seguenti proposte di deliberazione:

1° "L'assemblea straordinaria delibera di adottare la nuova denominazione "LA VILLA S.P.A.""

2° "Il termine della società è fissato al 31 dicembre 2080."

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti le proposte deliberazioni.

Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:

Prima Proposta di delibera

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: Arkigest S.r.l.

Seconda Proposta di delibera

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: Arkigest S.r.l.

[redacted]

[redacted]

Il Presidente proclama pertanto le quattro proposte di delibera

APPROVATE

[redacted]

A questo punto il Comparente consegna a me Notaio un nuovo testo dello statuto sociale, io Notaio allego al presente atto alla lettera "A" detto Statuto, firmato a norma di legge dal Comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea.

L' Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste dall' autorità giudiziaria in sede di omologazione.

Più null' altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l' Assemblea alle ore diciassette (17) e minuti trenta (30) ricordando ai presenti che la sessione continuerà immediatamente dopo in sede ordinaria per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno in tale sede.

ASSEMBLEA ORDINARIA

[redacted]